



**CORTE D'APPELLO di FIRENZE**

**SEZIONE SECONDA - IMPRESE**

La Corte d'Appello di Firenze in persona dei seguenti magistrati:

dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti                      Presidente

dott. Ludovico Delle Vergini                      Consigliere

[illegible]

all'esito dell'udienza del deposito delle note di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio

nel procedimento iscritto al n. r.g. **257/2023** promosso da:

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. VENTOLINI  
NORBERTO

RICORRENTE

nei confronti di

ha pronunciato la seguente

# ORDINANZA

## RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

**(art. 363 *bis* c.p.c.)**

**PREMESSO:**

- che [REDACTED] ha proposto tempestivo reclamo avverso il decreto del Giudice designato del Tribunale di Grosseto in data 22 marzo 2023 con il quale è stata dichiarata inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII con domanda subordinata di concordato minore ex 74 CCII;

- che, in fatto, è pacifico, documentale e non contestato che [REDACTED] è stato titolare di una impresa individuale cancellata dal registro nelle imprese nel 2011, ha successivamente svolto attività come lavoratore dipendente, dal 2018 è pensionato e che la maggior parte dei debiti è relativa alla cessata attività imprenditoriale (vedi anche relazione del gestore della crisi: *“le cause del sovraindebitamento discendono dalle difficoltà incontrate dal ricorrente a seguito della crisi economica che ha subito il settore edilizio agli inizi degli anni 2000 quando era titolare di una propria impresa, in forma di ditta individuale, che lo stesso ha dovuto definitivamente chiudere nell’anno 2011 [...] l’attività lavorativa proseguiva come dipendente di piccole imprese sempre operanti nel settore sino all’anno 2018 quando si è definitivamente dimesso dal lavoro per andare in pensione [...] Oggi il sig. [REDACTED] vive con quanto riceve a titolo di pensione di anzianità da parte dell’INPS per circa € 1.300,00 mensili”*);

- che il Tribunale ha, in sintesi, osservato: *“per pacifica ammissione dello stesso ricorrente, la situazione di indebitamento dello stesso è da ritenersi riferita prevalentemente all’attività di impresa precedentemente svolta e cessata [...] anche a voler ammettere che alla procedura di ristrutturazione dei debiti così come formulata attualmente agli artt. 67 ss. CCII possa accedere anche la persona fisica che abbia maturato obbligazioni miste (in parte consumeristiche e in parte derivanti da attività professionale o imprenditoriale), in ogni caso nella specie ci troviamo al cospetto di un sovraindebitamento di natura promiscua derivante in maniera prevalente da debiti di natura professionale; ritenuto poi, quanto alla domanda subordinata di concordato minore, che la stessa sia parimenti inammissibile in considerazione del fatto che, come emerge dalla chiara lettura dell’art. 33 co. 4 CCII, è inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese; rilevato che nella specie è pacifico e documentato che l’omonima impresa individuale è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2011 (cfr. doc. 1 relazione del gestore della crisi) e che l’esposizione debitoria deriva in gran parte da tale attività; ritenuto dunque che non sia necessario esaminare i restanti presupposti per l’ammissione alle procedure richieste e che pertanto le domande vadano dichiarate inammissibili de plano senza necessità di integrare il contraddittorio con i creditori, trattandosi di eventualità riconosciuta dall’art. 70 co. 1 CCII nel caso in cui il piano e la proposta siano ammissibili”*;

- che [REDACTED] ha proposto reclamo, formulando i seguenti motivi:

*“1) erronea ed illogica applicazione di una norma di diritto interno in contrasto con direttive comunitarie ed europee e rilevanza costituzionale, ha ritenuto vincolante il disposto dell’art. 33, comma 4, CCII, senza valutare che detta normativa si pone in conflitto non solo con la nostra Costituzione, ma anche con i principi dettati dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.11.2016-2016/0559;*

*2) erronea interpretazione del combinato disposto degli artt. 67, art. 2, comma 1, Lett. e) ed art. 33, comma 4 del CCII in ordine all’applicabilità, in presenza di impresa cessata, della disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore*

*3) erronea interpretazione del combinato disposto dell’art. 74, art. 2, comma 1, Lett. e) ed art. 33, comma 4 del CCII in ordine all’applicabilità, in presenza di impresa cessata, della disciplina della ristrutturazione e del concordato minore”;*

- che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati ai creditori indicati nella proposta e si è costituito unicamente l’INAIL;

#### **RITENUTO:**

- che ai fini del presente giudizio è necessaria la definizione di tre questioni esclusivamente di diritto attinenti alla disciplina del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - “CCII”), che non sono state ancora risolte dalla Corte di Cassazione, presentano gravi difficoltà interpretative, sono state oggetto di pronunzie contrastanti nella giurisprudenza di merito e sono suscettibili di porsi in numerosi giudizi;

#### **RILEVATO:**

**- QUANTO ALLA PRIMA QUESTIONE (possibilità o meno di proporre reclamo avverso i decreti del giudice designato di inammissibilità ex art. 70, comma primo o 78 comma primo CCII e, in ipotesi, relativa competenza della Corte di Appello ovvero del Tribunale in composizione collegiale):**

- che l’art. 70, comma 12, CCII prevede il reclamo contro il diniego dell’omologa di cui al precedente comma 10, ovvero il decreto emesso all’esito del contraddittorio instaurato con i creditori, mentre il medesimo mezzo di impugnazione non è espressamente previsto avverso un decreto, quale quello oggetto del presente procedimento, con il quale il giudice designato abbia dichiarato inammissibile la proposta nell’ambito del vaglio preliminare del primo comma, precedentemente alla pubblicazione ed alla comunicazione ai creditori;

- che, analogamente, l'art. 80, comma 7 CCII prevede il reclamo avverso il diniego dell'omologa del concordato minore di cui al precedente comma 5, mentre il medesimo mezzo di impugnazione non è espressamente previsto avverso una pronunzia di inammissibilità in sede di vaglio preliminare, prima della comunicazione ai creditori, ex art. 78, comma primo CCII;

- che il decreto di inammissibilità pronunziato ex 70 comma primo ovvero ex art. 78 comma primo determina la definizione del procedimento con esito negativo per il proponente, ma è comunque assunto, a differenza del diniego di omologa, a prescindere da una controversia, anche solo potenziale tra parti contrapposte, all'esito di un procedimento che non prevede alcun contraddittorio, con possibilità di riproposizione da parte dell'interessato, senza che sia prevista espressamente dalla legge alcuna limitazione;

- che l'art. 47 del CCII prevede il reclamo alla Corte di Appello avverso il decreto con il quale il Tribunale in composizione collegiale dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo all'esito del vaglio preliminare, rinviando, quanto alla disciplina, agli artt. 737 e 738 c.p.c. e sancendo una preclusione alla riproposizione della domanda salvo mutamenti delle circostanze;

- che ex art. 65 comma 2 del CCII alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

- che si pone quindi la questione se i decreti di inammissibilità ex art. 70 comma primo ovvero ex art. 78 comma primo CCII, pur in assenza di espressa previsione di legge e pur avendo natura obbiettivamente distinta rispetto al diniego di omologa reso nel contraddittorio, siano comunque impugnabili mediante reclamo, in ipotesi facendo applicazione, nei limiti della compatibilità, del disposto dell'art. 47 con la relativa disciplina e preclusione alla riproposizione delle domande se non a seguito di mutamenti delle circostanze;

- che, una volta ammesso il reclamo, si pone l'ulteriore questione, risolta sino ad adesso in modo difforme dalla giurisprudenza di merito, relativa alla competenza, posto che secondo alcune pronunzie il reclamo in tali casi dovrebbe essere proposto dinanzi al Tribunale in composizione collegiale (vedi ad esempio Tribunale di Bologna, 27 febbraio 2023 : *“il decreto di inammissibilità emesso dal Giudice in esito alla valutazione preliminare del piano e della proposta ex art. 67 CCII di ristrutturazione di debiti del consumatore non si può ritenere reclamabile avanti alla Corte d'Appello in quanto l'art.*

70 CCII che individua tale organo come competente, si limita, attraverso il richiamo ai commi 10 e 8, rispettivamente dell'art. 50, ottavo comma, e dell'art. 51 CCII, a regolare l'ipotesi dell'impugnazione avverso il provvedimento del Tribunale che prenda posizione sulla loro omologabilità o meno, come reso all'esito di una procedura tendente, attraverso il coinvolgimento dell'OCC e dei creditori, ad indagare prevalentemente le ragioni di merito della domanda. In quella diversa ipotesi si deve pertanto fare riferimento alle norme di carattere generale e soprattutto, sotto il profilo processuale, allo schema designato dagli artt. 737, 738 e 739 c.p.c., e ciò anche in quanto il richiamo alla clausola di compatibilità di cui all'art. 65 CCII consente, essendo impugnato un provvedimento del giudice monocratico, di applicare a quella fattispecie il disposto dell'art. 47, comma 5, CCII, sostituita la Corte d'Appello con il Tribunale”), mentre secondo altre pronunzie il reclamo andrebbe proposto dinanzi alla Corte di Appello (vedi Tribunale di Ferrara 2 marzo 2023);

- che in generale il CCII, a differenza della precedente legge 3/2012, prevede il reclamo dinanzi alla Corte di Appello con riferimento a provvedimenti resi sia dal Tribunale in composizione collegiale che in composizione monocratica ed in tal senso, salva la disciplina specifica per i decreti del giudice tutelare, è anche l'art. 739 c.p.c. ;

- che, in ogni caso, attesi anche i contrasti nella giurisprudenza di merito, appare opportuno un intervento chiarificatore della Suprema Corte anche su questo aspetto;

- che il rinvio pregiudiziale deve ritenersi ammissibile a prescindere dalla possibilità o meno di proporre ricorso per Cassazione avverso la decisione finale di questa Corte di Appello, posto che l'art. 363 bis c.p.c. richiede unicamente che la questione sia “*necessaria alla definizione, anche parziale del giudizio*” di merito pendente e considerata la finalità deflattiva del nuovo strumento processuale, volto a prevenire comunque contrasti giurisprudenziali, quindi anche con riferimento a questioni per le quali non può operare il ricorso per Cassazione; una chiara indicazione in tale senso può essere ricavata, in via sistematica, dalla disciplina dell'istituto, avente analoga finalità deflattiva, del ricorso del Procuratore generale nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., espressamente proponibile pure “*quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile*”, allo scopo di estendere al massimo il ruolo nomofilattico della Suprema Corte;

- che trattasi di questione non ancora risolta dalla Cassazione, con gravi difficoltà interpretative relative alla proponibilità di un mezzo di impugnazione non espressamente previsto dalla legge, suscettibile di porsi in numerosi giudizi, non essendo infrequente il



Codice del consumo (vedi, in motivazione, Cassazione civile sez. I, 01/02/2016, n.1869: *“la nozione di consumatore - tra le altre, invece e per lo più definite in negativo, per la sottrazione alla concorsualità comune - quale posta nel nuovo art. 6, comma 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti della "persona fisica" derivino "esclusivamente" (e non più prevalentemente, come nel D.L. n. 212 del 2011, art. 1, comma 2, lett. b, per il quale rilevava il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazione contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo) da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta")*);

- che la definizione di consumatore ex art. 6 L. 3/2012 antecedente alla modifiche del 2020 era incentrata unicamente sulla natura dei debiti ed il piano del consumatore poteva avere ad oggetto obbligazioni contratte *“esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale”*, dovendo valutarsi il profilo finalistico del rapporto obbligatorio (vedi ancora Cass. 1869/2016: *“esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale [...] essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria”*; vedi inoltre, espressamente, la relazione governativa al D.L. 179/2012: *“ne consegue che in presenza di masse debitore composite il debitore potrà accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi”*);

- che attualmente il CCII all'art. 2, comma 1, lettera e), delineando le diverse figure soggettive dei debitori, definisce «consumatore» *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;

- che, secondo l'interpretazione accolta in alcune pronunzie, considerata anche la collocazione sistematica della nuova definizione (finalizzata alla distinzione tra “consumatore”, “impresa minore”, “imprenditore agricolo”, impresa soggetta a liquidazione giudiziale, etc), dovrebbe farsi riferimento non tanto alla oggettiva “insolvenza finale” ovvero alla natura dei debiti precedentemente contratti e da ristrutturare (come nel



merito, non essendo infrequente il caso di persona fisica che abbia totalmente cessato la precedente attività di impresa e che chieda di procedere alla ristrutturazione dei propri debiti, compresi quelli derivanti dalla precedente attività imprenditoriale;

**- QUANTO ALLA TERZA QUESTIONE (se il disposto dell'art. 33 comma terzo CCII sia riferibile o meno anche all'imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio);**

- che il sovraindebitamento dell'imprenditore individuale cessato, qualora si ritenga preclusa la procedura ex 67 CCII quale (attuale) consumatore, pone altra questione relativa alla possibilità, alternativa, di avanzare domanda di concordato minore ex art. 74 e seg. CCII;

- che, come esposto, [REDACTED] è stato imprenditore individuale, cancellato dal registro delle imprese nel 2011; il Tribunale nel provvedimento reclamato ha dichiarato inammissibile anche la domanda subordinata di concordato minore, richiamando il disposto dell'art. 33, comma quarto CCII (*"La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*);

- che l'inammissibilità è stata estesa anche al concordato minore a seguito di modifica introdotta con l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e nella relazione governativa illustrativa niente è precisato in ordine alle ragioni sottese a tale estensione;

- che la previsione dell'art 33, comma quarto CCII riprende una soluzione già delineata dalla Corte di Cassazione, ma con riferimento alla ipotesi particolare della domanda di concordato presentata dalla società già cancellata dal registro delle imprese in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento (vedi, tra le ultime, Cassazione civile sez. VI, 19/07/2021, n.20616: *"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall., nella parte in cui impedisce al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere*



proposta di ristrutturazione dei debiti che al concordato minore, con conseguente possibilità di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata;

- che, anche in relazione a tali irragionevoli incongruenze applicative e sistematiche, sono già intervenute pronunzie di merito che hanno ritenuto che l'art. 33 comma quarto CCII, nonostante il suo tenore testuale, non sia preclusivo della domanda di concordato minore con riferimento al caso, oggetto del presente giudizio, di imprenditore individuale già cancellato dal registro delle imprese (vedi Trib. Ancona 1° gennaio 2023, Tribunale Napoli Nord 3 gennaio 2023);

- che trattasi di questione non ancora risolta dalla Cassazione, con gravi difficoltà interpretative di normativa entrata da poco in vigore, già oggetto di contrasti nella giurisprudenza di merito, suscettibile di porsi in numerosi giudizi, non essendo infrequente il caso di imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese che chieda di accedere a procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

### **P.Q.M.**

sottopone alla Corte di Cassazione ex 363 *bis* c.p.c. le seguenti questioni esclusivamente di diritto:

1) se sia proponibile o meno reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta e piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 70 comma primo CCII, prima della pubblicazione e della comunicazione ai creditori; se sia, analogamente, proponibile o meno il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato minore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 78 comma primo CCII, prima della comunicazione ai creditori; se, in ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'impugnazione, il reclamo sia proponibile dinanzi alla Corte di Appello ovvero dinanzi al Tribunale in composizione collegiale;

2) se sia ammissibile o meno una procedura ex art. 67 CCII proposta da persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, "agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale", con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa;

3) se il disposto dell'art. 33 comma terzo CCII sia riferibile o meno anche all'imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità per l'imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti

anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata;

- dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte di Cassazione;
- sospende il giudizio;
- si comunichi.

Firenze, 20 giugno 2023

Il Consigliere relatore

Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente  
Dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.